

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1239-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(SANTUZ)

(V. Stampato Camera n. 1707)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 luglio 1988 (V. Stampato n. 1239)*

*modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 2 febbraio 1989 (V. Stampato Camera n. 1707-B)*

*nuovamente modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 dicembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1989*

**Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
della pena e destituzione dei pubblici dipendenti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

Art. 2.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

«4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;».

Art. 3.

1. L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - *Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.* - Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernen-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

Art. 4.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 166 - *Effetti della sospensione.* - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, salve le obbligazioni civili derivanti dal reato».

Art. 5.

1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

«In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

1. *Identico.*

«Art. 166. - *Effetti della sospensione.* - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, nè d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa».

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

Art. 8.

1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

Art. 9.

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

Art. 10.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie e l'applicazione degli effetti conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8

Identico.

Art. 9.

1. *Identico.*

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

3. *Identico.*

Art. 10.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.

3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.

4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.

5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*